Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 14 agosto 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 205 DEL 14 AGOSTO 1962:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1155.**

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane esercenti la lavorazione del marmo e della pietra nella provincia di Vicenza e dei materiali lapidei nella provincia di Venezia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1156.**

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da esercizi di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio, caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e da ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande di cui all'art. 86 della legge di P. S., da negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi delle provincie di Ancona, Bari, Belluno, Bolzano, Brescia, Catania, Ferrara, Firenze, Lucca, Macerata, Milano, Napoli, Novara, Padova, Parma, Pistoia, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Taranto, Terni, Torino, Trento, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1157.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei salariati fissi agricoli e dei braccianti agricoli avventizi della provincia di Bari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1158.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1159.**

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali del Territorio di Trieste.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1962, n. **1145.**

Modifica delle circoscrizioni del Consolato di 1ª categoria in Atene-Pireo e del Consolato generale di 1ª categoria in Salonicco (Grecia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale di 1ª categoria in Salonicco (Grecia), è modificata come segue: province di Drama, Salonicco, Cavalla, Imathia, Kastoria, Kilkis, Cozani, Pella, Pieria, Serre, Florina, Calcidica, Evros, Rodope, Monte Athos, Xanti e Lesbo.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Atene-Pireo (Grecia), è modificata come segue: province di Etolia-Acarnania, Attica, Beozia, Eubea, Evritania, Focide, Ftiotide, Larissa, Kardisa, Magnesia, Triccala, Leucade, Zante, Corfù, Cefalonia, Cicladi, Acaia, Argolide, Arcadia, Corinzia, Chio, Elide, Laconia, Messenia, Samo, Iraklion (Candia), Lassithi, Rethymno, Canea, Arta, Giannina, Prevesa e Thesprotia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1962

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1962, n. 1146.

Istituzione in Tananarive (Madagascar) di una Cancelleria consolare presso l'Ambasciata e modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale di 1ª categoria in Nairobi (Kenya).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Tananarive (Madagascar), con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato, l'isola di Mauritius e dipendenze e i territori francesi delle isole Comore e dell'isola della Riunione.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale di 1ª categoria in Nairobi (Kenia), è modificata come segue: Colonia e Protettorato del Kenia, Protettorato dell'Uganda, le isole Seicelle e dipendenze e i territori del Ruanda e Urundi.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1962

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, *foglio n.* 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1962, n. 1147.

Istituzione in San Giovanni di Porto Rico di un Vice Consolato di II categoria, soppressione del Consolato di II categoria nella stessa località e modifica della circoscrizione del Consolato generale in New York (U.S.A.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di II categoria in San Giovanni di Porto Rico (Porto Rico) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in San Giovanni di Porto Rico (Porto Rico) un Vice Consolato di II categoria alle dipendenze del Consolato generale di I categoria in New York (U.S.A.).

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale di I categoria in New York, (U.S.A.) è modificata come segue: gli Stati di New York, Connecticut, New Jersey (parte orientale); Isole Vergini Americane, Porto Rico e territorio britannico delle isole Bermude.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1962

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, *foglio n.* 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1962, n. 1148.

Modificazione del regolamento dell'Ente autonomo del Monte di Portofino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1251, con la quale venne istituito l'Ente autonomo del Monte di Portofino;
Visto il regio decreto 15 aprile 1937, n. 1777 che ha approvato il regolamento per l'esecuzione di detta legge, nonchè il proprio decreto 15 luglio 1951, n. 1048, che ha modificato l'art. 6 del regolamento medesimo;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il turismo e coi Ministri per le finanze, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'art. 6 del regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1937, n. 1777, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1951, n. 1048, è sostituito dal seguente:

L'Ente provvede, ai sensi dell'art. 10 della legge, alla attuazione dei suoi compiti con i seguenti mezzi finanziari:

a) contributi annui dalla Provincia, dei comuni di Genova, Camogli, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino e Recco;

b) contributo annuo della Camera di commercio, industria e agricoltura;

c) eventuale contributo annuo dell'Ente provinciale per il turismo;

d) contributi annui da parte di altri eventuali Enti;

e) introiti dei permessi e delle concessioni che siano rilasciati dall'Ente;

f) proventi dei diritti di entrata, di rifugio e simili;

g) ogni altro contributo, dato a qualsiasi titolo, da enti, associazioni o privati.

La misura complessiva dei contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente è determinata annualmente, osservato il limite minimo previsto dalla legge, sulla base delle risultanze del bilancio di previsione dell'Ente, ed è approvata con decreto prefettizio che la ripartisce fra gli enti interessati, il contributo di ciascuno dei quali non potrà superare di quarantacinque volte la misura prevista dall'art. 6 del regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1937, n. 1777.

Il pagamento dei contributi deve essere effettuato in due rate, la prima non oltre il primo trimestre e la seconda non oltre il terzo trimestre dell'anno al quale il contributo si riferisce.

In caso di ritardo del versamento delle rate dei contributi suddetti, la Giunta provinciale amministrativa, od il Prefetto, secondo la rispettiva competenza, provvede alla spedizione del mandato nei confronti dell'ente debitore moroso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — FOLCHI — TRABUCCHI — TREMELLONI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 157, *foglio n.* 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1962, n. **1149.**

Fusione delle Opere Pie « Conservatorio di N.S. del Rifugio e delle Figlie di San Bernardo » e « Conservatorio delle Figlie di San Gerolamo di Castelletto », entrambe con sede in Genova, in un unico ente che assume la denominazione di « Conservatorio di N.S. del Rifugio e delle Figlie di San Bernardo e delle Figlie di San Gerolamo ».

N. 1149. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le Opere Pie « Conservatorio di N. S. del Rifugio e delle Figlie di San Bernardo » e « Conservatorio delle Figlie di San Gerolamo di Castelletto », entrambe con sede in Genova, sono fuse in un unico ente e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, *foglio n.* 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1962, n. **1150.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Damaso, con sede nella Chiesa della B.V. del Carmine in frazione San Damaso del comune di Modena.

N. 1150. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 1° gennaio 1961, integrato con dichiarazione del 25 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Damaso, con sede nella Chiesa della B. V del Carmine in frazione San Damaso del comune di Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, *foglio n.* 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1962, n. **1151.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio nel comune di Lavello (Potenza).

N. 1151. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Melfi, Rapolla e Venosa in data 1° luglio 1936, integrato con postilla del 25 ottobre 1961 e con dichiarazione del 4 gennaio 1962, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio nel comune di Lavello (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, *foglio n.* 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1962, n. **1152.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco in villaggio Pratale del comune di Pisa.

N. 1152. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pisa in data 20 gennaio 1962, integrato con dichiarazione del 9 febbraio 1962, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco, in villaggio Pratale del comune di Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, *foglio n.* 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1962, n. **1153.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria Assunta, in località Facca del comune di Cittadella (Padova).

N. 1153. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria Assunta, in località Facca del comune di Cittadella (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, *foglio n.* 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1962, n. 1154.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Gabriele dell'Addolorata in contrada Mozzavinci del comune di Macerata.

N. 1154. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Macerata in data 12 ottobre 1958, integrato con tre dichiarazioni di cui la prima e la seconda in data rispettivamente 1° agosto e 11 dicembre 1961 e la terza in data 23 febbraio 1962, relativo alla erezione della parrocchia di San Gabriele dell'Addolorata in contrada Mozzavinci del comune di Macerata e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 66. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1962.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « Arte e Lavoro », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961, con il quale, ai sensi dell'art. 2545 Codice civile, il sig. Natale Calissano è stato nominato liquidatore della Società cooperativa di consumo « Arte e Lavoro », con sede in Roma, in sostituzione del liquidatore ordinario;

Vista la relazione in data 1° giugno 1962, dell'attuale liquidatore, dalla quale si rileva l'insussistenza di fondi adeguati al pagamento di tutti i creditori della Cooperativa;

Sentito in via d'urgenza il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « Arte e Lavoro », con sede in Roma, costituita in data 30 ottobre 1949 per rogito Cavallaro, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Natale Calissano ne è nominato commissario liquidatore, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(4601)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1962 n. 10648/5035 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927 n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Todisco Leonardo nato in Corato l'8 gennaio 1905 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa Ruvo » in Canosa ed Andria, estese complessivamente mq. 205 riportate in catasto alle particelle numeri 70 parte a 43/o del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 525 e 526.

(4654)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Riesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1962, registro n. 19 Interno foglio n. 235, l'Amministrazione comunale di Riesi (Caltanissetta), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 15.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4801)

Autorizzazione al comune di S. Vito Lo Capo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1962, registro n. 19 Interno, foglio n. 236, l'Amministrazione comunale di S. Vito Lo Capo (Trapani), viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4802)

Autorizzazione al comune di Caltabellotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1962, registro n. 20 Interno, foglio n. 80, l'Amministrazione comunale di Caltabellotta (Agrigento), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4803)

Autorizzazione al comune di Riposto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1962, registro n. 20 Interno, foglio n. 81, l'Amministrazione comunale di Riposto (Catania), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 53.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4804)

Autorizzazione al comune di Bivona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1962, registro n. 20 Interno, foglio n. 82, l'Amministrazione comunale di Bivona (Agrigento), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 25.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4805)

Autorizzazione al comune di Valderice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1962, registro n. 20 Interno, foglio n. 79, l'Amministrazione comunale di Valderice (Trapani), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 62.490.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 l 'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4806)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di «Elettrotecnica» presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà d'ingegneria della Università di Pisa è vacante la seconda cattedra di «Elettrotecnica» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4795)

Vacanza della cattedra di «Chimica applicata» presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Genova è vacante la cattedra di «Chimica applicata» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4796)

Vacanza delle cattedre convenzionate di «Diritto regionale» e di «Politica economica e finanziaria» e della cattedra di ruolo statale di «Diritto internazionale» presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino sono vacanti le seguenti cattedre:

Diritto regionale (posto di ruolo convenzionato);

Politica economica e finanziaria (posto di ruolo convenzionato);

Diritto internazionale (posto di ruolo statale).

cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4797)

Vacanza della cattedra di «Fisica teorica» presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di «Fisica teorica» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4793)

Vacanza della cattedra di «Tecnica industriale e commerciale» presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Parma è vacante la cattedra di «Tecnica industriale e professionale», cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4794)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 8 aprile 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1962
registro n. 34 Esercito, foglio n. 370

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 3 febbraio 1927, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1927, registro n. 28 Guerra, foglio n. 172, Bollettino ufficiale 1927, dispensa 10ª, pagina 543:

Amedei Mario da Marino (Roma), caporal maggiore 3° battaglione bersaglieri, n. 73594 di matricola. Il cognome viene così rettificato: Amadei.

Regio decreto 21 gennaio 1937, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1937, registro n. 6, foglio n. 78, Bollettino ufficiale 1937, dispensa 23ª, pagina 1788:

Giacomini Antimo da Wei (America del Nord), capo squadra Quartier generale 2ª Divisione CC.NN. «28 ottobre». La località di nascita viene così rettificata: Bedizzole (Brescia).

Regio decreto 7 settembre 1919, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1919, registro n. 147 Guerra, foglio n. 183, Bollettino ufficiale 1919, dispensa 83ª, pagina 5212:

Lampitelli Pasquale da Marano (Napoli), soldato 9° reggimento fanteria, n. 21053 di matricola. Il cognome viene così rettificato: Lamitella.

Regio decreto 13 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1949, registro n. 13 Esercito, foglio n. 249, Bollettino ufficiale 1949, dispenza 11ª, pagina 1742:

Palmieri Giuseppe da Avellino, sottotenente 6° reggimento bersaglieri, XIII battaglione. Rettifica: Iwanowka, fronte russo, 14 luglio 1942.

Decreto presidenziale 19 aprile 1956, Bollettino ufficiale 1956, dispensa 18ª, pagina 1922:

Scossa Dante da Roma, sottotenente XV battaglione guastatori. Il nome viene così rettificato: Santo.

Decreto 10 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1947, registro n. 15 Esercito, foglio n. 103, Bollettino ufficiale 1947, dispensa 22ª, pagina 2218:

Tucci Tancredi da Catanzaro, tenente colonnello Capo di Stato Maggiore Divisione ftr. «Napoli». La località di nascita viene così rettificata: Caraglio (Cuneo).

Decreto presidenziale 8 aprile 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1962
registro n. 34 Esercito, foglio n. 371

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1945, registro n. 2 Guerra, foglio n. 286, Bollettino Ufficiale 1945, dispensa 14ª, pagina 1259:

Arcai Antonio di Francesco e di Chirra Maria Teresa, da Montresta (Nuoro) caporal maggiore. Cognome e nome vengono così rettificati: Arcai Chirra Antonio Giovanni. Inoltre la classe è: 1918.

Decreto presidenziale (307) 3 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1950, registro n. 18 Esercito, foglio n. 106, Bollettino Ufficiale 1950, dispensa 13ª, pagina 1670:

Cavallin Giovanni di Antonio e di Rivarotto Margherita, da Valsavina (Vercelli), classe 1917, alpino, 2° alpini, battaglione « Saluzzo ». Rettifica: La paternità, maternità, matricola e luogo di nascita vengono così rettificati di Giovanni e di Cavallin Giovanna, nato il 31 luglio 1917 a Valrovina (Vicenza) matricola 1931.

Regio decreto 24 luglio 1942, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1942, registro n. 36 Guerra, foglio n. 25, Bollettino ufficiale 1942, dispensa 103ª, pagina 8258:

Demichei Primo di Bortolo e di Brusco Gisella, da Ronchi di Ala (Trento), caporal maggiore 11° Reggimento alpini. Il cognome viene così rettificato: Deimichei. Inoltre la classe è: 1919.

Regio decreto 3 aprile 1926, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1926, registro n. 7 Guerra, foglio n. 275, Bollettino ufficiale 1926, dispensa 22ª, pagina 1328:

Grassobio Serafino da Milano, soldato 82° reparto d'assalto, n. 25901 matricola. Il cognome viene così rettificato Grassobbio. Inoltre paternità e classe sono: fu Carlo, cl. 1897.

Regio decreto 26 ottobre 1919, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1919, registro n. 151, foglio n. 241, Bollettino ufficiale 1919, dispensa 104ª, pagina 6274. Rettificato il n. di matricola da 32103 in 52103 con Bollettino ufficiale 1932, dispensa 50ª, pagina 2729:

Linguiti Vincenzo, da Imola (Bologna), sergente maggiore 1246ª compagnia mitraglieri, n. 52103 matricola. Rettifica: La località di nascita e matricola vengono così rettificate: nato a Napoli, matricola 72552. Inoltre paternità e classe sono: di Giovanni, classe 1890.

Regio decreto 3 aprile 1926, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1926, registro n. 7 Guerra, foglio n. 275, Bollettino ufficiale 1926, dispensa 22ª, pagina 1367:

Paoletti Tito, da Orta Nova (Foggia), sottotenente XII reparto d'assalto. Il nome viene così rettificato Potito Antonio. Inoltre paternità e classe sono: fu Luigi, classe 1890.

Regio decreto 19 febbraio 1942, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1942, registro n. 9 Guerra, pagina 258, Bollettino ufficiale 1942, dispensa 40ª, pagina 2746:

Leo Carmine, da Eboli (Salerno), geniere Comando genio divisione « Taro ». Rettifica: il cognome viene così rettificato: Vitale. Inoltre paternità e classe sono: di Francesco, cl. 1920.

(3890)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 152

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 agosto 1962

1 Dollaro USA	620,775
1 Dollaro canadese	575,775
1 Franco svizzero	143,617
1 Corona danese	89,805
1 Corona norvegese	86,912
1 Corona svedese	120,69
1 Fiorino olandese	172,13
1 Franco belga	12,481
1 Franco nuovo (N.F.)	126,69
1 Lira sterlina	1741 —
1 Marco germanico	155,36
1 Scellino austriaco	24,061
1 Escudo Port.	21,715

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette sottotenenti in s.p.e. nell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1962, registro n. 19, foglio n. 244, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette sottotenenti in s.p.e. nell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette sottotenenti in s.p.e. nell'Arma dei carabinieri, indetto con il decreto ministeriale 12 marzo 1962, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Fiore Vittorio, generale di brig. C.C. s.p.e.

Membri:

Cappelli Aldo, colonnello C.C. s.p.e.;
Vendola Michele, ten. colonello C.C. s.p.e.;
Sarti Bruno, maggiore C.C s.p.e.;
Pezzella Gaetano, maggiore C.C. s.p.e.

Segretario:

Sudano dott. Salvatore, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione di cui al precedente articolo verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1962
Registro n. 55 Difesa-Esercito, foglio n. 109

(4736)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 329, del 24 gennaio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nei Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1961;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Vista la terna dei nominativi segnalata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici;

Viste le designazioni fatte dai Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 13 agosto 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1961, è costituita come appresso:

Presidente:

Maddalena dott. Paolo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Chimienti dott. Nicola, medico provinciale;

Superbi prof. dott. Carlo, primario ostetrico Ospedale San Carlo di Potenza;

Bochicchio dott. Nicola, medico condotto del comune di Potenza specializzato in ostetricia e ginecologia;

Veroli Giovanna, ostetrica condotta del comune di Potenza.

Segretario:

Coppola dott. Luigi, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio medico provinciale di Potenza.

Potenza, addì 28 luglio 1962

Il medico provinciale: CHIMIENTI

(4699)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cosenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1962, n. 532, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a sette posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cosenza alla data del 30 novembre 1961;

Considerato che si deve procedere alla costituzione della relativa Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dagli Enti competenti;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario di cui in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

De Carlo dott. Pasquale, vice prefetto.

Componenti:

Chimenti dott. Antonio, medico provinciale;

Bevere prof. dott. Lorenzo, libero docente di igiene;

Conti prof. dott. Francesco, aiuto della clinica medica dell'Università di Roma, docente di patologia e clinica medica.

Rugiero dott. Ilio, capo dell'Ufficio sanitario comunale di Cosenza.

Segretario:

Nociti dott. Domenico, direttore di divisione del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato come per legge.

Cosenza, addì 1° agosto 1962

Il Medico provinciale: dott. A. CHIMENTI

(4756)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CUNEO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 496 in data 11 dicembre 1961, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1961;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 47 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1961, è costituita come appresso:

Presidente

Pignero dott. Dino, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Ferrari dott. Lelio, ispettore generale veterinario;

Bisbocci prof. dott. Giovanni, ordinario di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Monti prof. dott. Franco, ordinario di patologia e clinica medica veterinaria;

Garino dott. Mario, veterinario condotto di Caraglio.

Segretario:

Della Corte dott. Luigi, consigliere di prefettura di 1ª classe.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale.

Cuneo, addì 3 agosto 1962

Il veterinario provinciale: FERRARI

(4757)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.